

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

16

Ritratti di donne:
una *Storia di esperienze*
Saggi per Paola Guglielmotti

raccolti da
Tiziana Lazzari e Isabella Lazzarini



GENOVA
SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA
Palazzo Ducale
2024

QUADERNI DELLA SOCIETÀ LIGURE DI STORIA PATRIA

16

Collana diretta da Stefano Gardini

Ritratti di donne:
una *Storia di esperienze*
Saggi per Paola Guglielmotti

raccolti da
Tiziana Lazzari e Isabella Lazzarini



GENOVA 2024

Referees: i nomi di coloro che hanno contribuito al processo di peer review sono inseriti nell'elenco, regolarmente aggiornato, leggibile all'indirizzo: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

Referees: the list of the peer reviewers is regularly updated at URL: <http://www.storiapatriagenova.it/ref.asp>

I saggi pubblicati in questo volume sono stati sottoposti in forma anonima ad almeno un referente.

All articles published in this volume have been anonymously submitted at least to one reviewer.

INDICE

<i>Due parole di premessa</i>	pag. 7
Antonella Ghignoli, <i>La coraggiosa Egenanda</i>	» 9
Giulia Zornetta, <i>Le implicazioni politiche della sorellanza: Adelperga e Liutperga alla fine del regno longobardo</i>	» 25
Eleonora Destefanis, <i>Tigre e le Dei famulae dell'Italia altomedievale: presenze femminili tra pratiche di ospitalità e spazi di accoglienza</i>	» 43
Tiziana Lazzari, <i>Ota, una badessa di stirpe regia</i>	» 63
Maria Elena Cortese, <i>Potens ac nobilis matrona. Gisla figlia di Rodolfo (Firenze, secolo XI)</i>	» 89
Sandra Macchiavello - Valentina Ruzzin, <i>Alterixia di Pietro Malocello, vedova di Antonio de Castro</i>	» 109
Elisabetta Scarton, <i>Venezia, 1324: quale giustizia per Marina Volpe?</i>	» 127
Roberta Braccia, <i>Griselda sposa senza dote, ma con molte virtù. Una rilettura storico-giuridica</i>	» 143
Federica Cengarle, <i>A proposito di Camiola e della 'nuova' moralità nel De mulieribus claris di Giovanni Boccaccio</i>	» 159
Denise Bezzina, <i>Violante, vedova di Francesco Ultramarino</i>	» 173
Alma Poloni, <i>Monna Lisa ad Avignone. Donne e commercio internazionale alla fine del medioevo</i>	» 189
Serena Morelli, <i>Fedeltà angioine e politica internazionale all'epoca del grande scisma: Maria d'Enguien</i>	» 209
Isabelle Chabot, <i>La serva-pellegrina. Storia di « monna Margherita [che] andò al Sipolchro e a San Iachopo e [a] Asceti » (Firenze, 1426-1427)</i>	» 229

Isabella Lazzarini, <i>I conti di Paola. Registri contabili e governo di Paola Malatesta Gonzaga</i>	pag. 249
Giustina Olgiati, <i>Antonina e le altre: il processo del 1447 contro le streghe di Sanremo</i>	» 267
Maria Nadia Covini, <i>Margherita Cusani Maletta, la borghese gentil-donna (Milano, XV secolo)</i>	» 289
Marta Calleri - Antonella Rovere, <i>Clelia Jona, una pioniera nello studio dei protocolli notarili genovesi</i>	» 309

Venezia, 1324: quale giustizia per Marina Volpe?

Elisabetta Scarton

elisabetta.scarton@uniud.it

Il Natale del 1324 non fu probabilmente felice per la veneziana Marina Volpe, nonostante una settimana prima si fosse concluso a suo favore il processo che la vedeva protagonista nel ruolo di vittima di violenza domestica¹. Cosa ne sarebbe stato comunque di lei? Chi l'avrebbe protetta da eventuali ritorsioni? Queste e molte altre probabilmente le domande che dovette farsi la donna, e con lei i suoi familiari. Ma procediamo con ordine. Il 17 dicembre il Consiglio dei Quaranta² – la magistratura veneziana preposta all'amministrazione della giustizia –, dopo aver letto la documentazione prodotta e sentiti i testimoni, dopo aver riconosciuto l'innocenza della donna, nonché la buona opinione e fama che tutti avevano di lei, accusò e incriminò il marito per violenza nei suoi confronti. Una violenza fisica, non carnale, particolarmente efferata³.

Marina, come succede quasi sempre nella documentazione medievale, non è connotata per una professione o col cognome da nubile – con cui la vogliamo invece ricordare in questo saggio – ma solo nel ruolo subordinato a una figura maschile: essa è di volta in volta citata come la sorella del nobile ser Nicolò Volpe o come la sposa di Bellino Signolo, anche lui membro di

¹ Del processo è ricordata e riassunta la sentenza, che fu data il 17 dicembre 1324: Archivio di Stato di Venezia, *Avogaria di Comun*, 3641 (Raspe 1324-1341), ff. 11v-12r. L'*Avogaria di Comun* fu una magistratura veneziana già attiva nel sec. XII, con funzioni di difesa dei beni del comune e giudizio nelle cause tra fisco e privati. Dal 1264 si vide attribuita anche «la decisione degli appelli contro le sentenze di condanne capitali o al carcere o al bando pronunziato dallo Stato»: DA MOSTO 1937, pp. 68-69. Il caso di Marina Volpe è stato segnalato anche da GUZZETTI 1998, pp. 259-272, ripreso da LETT 2013, pp. 173-174 e recentemente in LETT 2023, p. 260.

² Il Consiglio dei Quaranta assunse una funzione esclusivamente giudiziaria, tanto nel civile quanto nel criminale, dal Quattrocento; alla sua nascita, probabilmente a inizio XIII secolo, questa magistratura detta anche *Quarantia* era la «sede di appello delle sentenze emesse dai magistrati di Venezia [...] e giudicava i casi gravi criminali», ma si occupava pure di questioni amministrative e politiche. Proprio agli anni di cui ci occupiamo pare risalga la fusione col Consiglio dei Rogati. DA MOSTO 1937, pp. 63-64; RUGGIERO 1997, pp. 389-407.

³ Secondo LETT 2023, p. 260, «le Conseil des Quarante accepte mal qu'il se soit fait justice lui-même». Lo stesso concetto è espresso da GUZZETTI 1998, p. 265.

una famiglia ascritta alla nobiltà e legata al sestiere di Dorsoduro, *de confine Sancti Pantaleonis*⁴.

In un momento di follia, di cui non conosciamo i contorni – mosso da spirito diabolico, disse lui, quasi evocando una temporanea infermità mentale – Bellino si era avventato sulla consorte, lasciandola gravemente mutilata e sfregiata⁵. Brandendo evidentemente un'arma da taglio, l'uomo colpì

⁴ Secondo alcuni studiosi, i Signolo furono addirittura tra i fondatori della chiesa di San Pantalon: *Dizionario portatile* 1780, p. 143. Nel corso del Duecento la casata è segnalata tra le famiglie più presenti nel consiglio ducale, con tre consiglieri: v. CHOJNACKI 1997, pp. 641-725. I Signolo o Signoli in particolare sono attestati tra il 1297 e il 1527: RAINES 2003, p. 62. Un Marino Signolo nei primi anni del Trecento era bailo veneziano a Laiazzo: *Libri commemoriali* 1876, n. 297, p. 67. Oltre al ruolo politico, la famiglia aveva forti interessi nel commercio sia nella Terraferma, sia nel Golfo, tra Venezia, Trieste e l'Istria: un *Balduinus Signolus de Venetiis* è ricordato nel 1216 quale beneficiario di una concessione del vescovo di Parenzo, Fulcherio, il quale gli diede in feudo, esteso anche agli eredi maschi, una valle in Istria *ad edificandas salinas: Codice diplomatico istriano*, II, n. 219, p. 400. Nel 1303 Pancrazio Signolo insieme a Pietro Orso, in qualità di commissari del q. Marco Timoteo, rinunciano a un diritto di rappsaglia posseduto dal defunto contro i Veronesi: *Libri commemoriali* 1876, n. 146, p. 34. Nel 1304 (*ibidem*, n. 155, p. 36), Nicolò Signolo ottiene uno sconto su alcuni mandati di pagamento dal notaio e rappresentante del comune di Trieste. Lombarda Signolo, vedova di Nicolò, è ricordata nel 1320 (11 settembre) e nuovamente nel 1322 (18 settembre) per aver ottenuto altrettante concessioni di esportazione di sorgo dal Friuli patriarcale: MINOTTO 1897, pp. 1-21: rispettivamente 8 e 18. Una grazia dall'ufficio dei naviganti per merci esportate senza licenza ottenne nel 1334 anche Nicoletto Signolo: *Deliberazioni miste* 2, n. 756, p. 329. Nel 1342 è ad Aquileia pure Bertuccio Signolo, della contrada di S. Lucia di Venezia, richiedendo con insistenza il pagamento di un'imbarcazione marcigliana venduta a un abitante di Pirano: Udine, Archivio di Stato, *Archivio notarile antico*, 67, imbreviatura di Tomaso da Flambro, non cartolata, *ad datam* 25.I.1342, 26.I.1342 e 9.II.1342. Nel 1322 anche Gregorio Signolo è citato in un elenco di dazi imposti a Padova su merci in transito da e per Venezia: *Libri commemoriali* 1876, n. 312, p. 238. Paolo Signolo nel 1332 fu uno dei tre saggi eletti *super dando ordinem miliaribus que ibunt cum galeis nostris ad Tanam* e di una seconda commissione nominata *ad hoc* per valutare una richiesta dei Saraceni di Tabriz: *Deliberazioni miste* 1, n. 187, p. 81 e n. 205, pp. 87-88. Nel sec. XV è vissuta anche una Marina Signolo, il cui caso è stato segnalato in CRISTELLON 2017, pp. 179 e 208: tra maggio e dicembre del 1453 la donna chiese e ottenne l'annullamento del matrimonio con Niccolò Rosso, adducendo come motivazione l'«errore di condizione». Come scrive l'autrice, il tribunale ecclesiastico di Venezia tra fine Medioevo e prima età moderna gestì almeno sette casi di annullamento, nei quali era più spesso «a free woman who requested the annulment of a marriage contracted with a slave», ovvero con un uomo di condizione servile.

⁵ La storiografia rileva che «il marito raramente eludeva di fronte al giudizio esterno, ufficiale o meno, il comportamento violento tenuto verso la moglie, ma lo rivendicava come esercizio di un diritto e ne giustificava la ragionevolezza» (FECI, SCHETTINI 2017, p. 24). Nel nostro caso disporre della sola registazione degli atti impedisce di conoscere le deposizioni dei coniugi e dei testimoni e di capire in quale contesto si fosse verificato il reato, ma è certo che Bellino non lo poteva negare davanti alla gravità delle azioni e dell'esito.

Marina più volte: le amputò il naso e il labbro e le mozzò quattro dita della mano destra⁶. Mutilazioni dolorose e crudeli come quella inflittale erano tipiche dei tribunali giudiziari veneziani, dove i ladri erano infatti puniti proprio col taglio di naso e labbra se donne, e con l'amputazione della mano se maschi. Secondo Linda Guzzetti quella attuata da Bellino aveva tutto il sapore di una giustizia privata, e forse anche per questo motivo fu ancor maggiore lo scalpore suscitato dal caso⁷.

A quando risalivano i fatti? I tristi eventi probabilmente non erano avvenuti molto tempo prima della lettura della sentenza. Mentre il fascicolo processuale doveva essere ben più ricco di dettagli, le raspe cui abbiamo attinto non lo dicono e sono la sola testimonianza rimasta di questo processo per violenza domestica. Il caso però ebbe un certo risalto e strascichi per almeno un semestre, dal dicembre del 1324 al giugno del 1325.

Sopravvissuta alle gravi ferite, la donna si era trovata in una condizione terribile: oltre al danno fisico – che le aveva deturpato il volto e che con l'amputazione delle dita rischiava di renderla parzialmente invalida – c'era anche un danno morale. C'erano sicuramente il dolore fisico e psicologico, insieme alla paura e al fatto di essere ancora pur sempre unita in matrimonio a un bruto. La decisione presa dal Consiglio dei Quaranta dovette rassicurarla solo in parte: giudicato colpevole, Bellino fu condannato al pagamento di cinquanta lire di grossi e all'incarcerazione. Il documento spiega che per lui si aprirono le porte della stessa cella in cui già scontava la sua pena un tale Marino Grioni: un nome e una macchia evidentemente ben noti al legislatore, ma assolutamente criptici per noi oggi. Non appena avesse pagato la multa, il reo sarebbe stato estratto dal carcere e bandito per cinque anni da Venezia e dal suo distretto, quello compreso nello spazio tra Grado e Carverzere. Se in quel lasso di tempo avesse cercato di rientrare in città, e fosse stato scoperto, sarebbe stato nuovamente incarcerato.

Bellino ebbe bisogno di qualche mese per riflettere, o forse per disporre del denaro, così fino al 10 giugno 1325 rimase nelle carceri della Serenissima. A quella data il caso fu nuovamente portato davanti ai giudici del comune:

⁶ Le ricerche in ambito paleoantropologico, con l'analisi di scheletri e resti ossei, hanno stabilito che i traumi alla testa e al volto sono da intendersi come «prova di violenza intenzionale», ed evidenziano come nella violenza domestica sulle donne le parti più colpite siano in ordine proprio la testa e gli avambracci: CANTINI, VIVA 2018, pp. 273-275.

⁷ GUZZETTI 1998, p. 265.

Andrea Dandolo, Marco Loredan e Giovanni Foscarini⁸. Il reo ammise di voler riavere la libertà e per questo essere pronto a corrispondere le sanzioni e offrire le garanzie sulla dote della moglie e sul suo mantenimento. Richiesta di un parere, Marina accettò (*voluit et consensit omnibus et singulis suprascriptis et infrascriptis*), forse per interposta persona e chissà con quale stato d'animo. Il documento dice che almeno una volta, l'ultima (il 26 giugno 1325), a comparire in udienza a suo nome fu il fratello Marco. A tutela della coppia furono individuati due garanti: i nobili Giovanni Vallaresso, del confine di S. Trinità, e Niccolò Geço, del confine di S. Pantaleon, furono nominati *plezios et appacatores* in questa causa. Qualche indizio fa pensare che forse conoscessero anche personalmente l'imputato⁹. Essi appaiono intenzionati ad aiutarlo a risollevarsi dalla grave onta e a uscire di galera: *volentes dictum ser Bellinum Signolo de tanta miseria et carcere facere relaxari*.

E Marina? Come era tutelata? Non sappiamo nulla di lei. Gli atti a nostra disposizione non fanno riferimento a figli e possiamo perciò ipotizzare che la coppia non ne avesse: una complicazione in meno, considerato il quadro che si stava profilando. Viste anche le condizioni di salute, è possibile che la vittima fosse ospite convalescente nella casa di qualche familiare o addirittura presso un ente monastico¹⁰. La legge per lei prevedeva se non un vero e proprio risarcimento almeno una forma di mante-

⁸ Venezia, Archivio di Stato, *Avogaria di Comun*, 3641 (Raspe 1324-1341), ff. 16r-17r.

⁹ Nel 1323 Giovanni Vallaresso era stato capitano di Trieste: *Storia cronografica* 1863, p. 67. In quello stesso anno, insieme a Giovanni Gradenigo, il Vallaresso era stato accreditato come ambasciatore veneziano a Ferrara per chiarire alcune relazioni commerciali e di buon vicinato tra i due stati. Tra le famiglie beneficiarie del provvedimento figurano anche i Signolo, a cui i rettori ferraresi promisero di restituire le rendite: *Libri commemoriali* 1876, n. 397, p. 256. Possiamo quindi dedurre che Giovanni Vallaresso conoscesse se non Bellino, quantomeno la sua famiglia. Per capire il calibro del personaggio, ricordiamo ancora che il 10 agosto 1332 insieme a Marco Loredan fu nominato ambasciatore presso Alberto della Scala per difendere gli interessi della Serenissima: *Deliberazioni miste* 1, nn. 270-271, pp. 120-122.

¹⁰ Nel caso di matrimoni difficili o controversi non erano infrequenti i 'confinamenti' in monastero, anche solo temporanei, sia allo scopo di isolare le giovani affinché potessero «scrutare il proprio animo e dichiarare liberamente la verità» (CRISTELLON 2001, pp. 123-148: 128), sia pure, pensiamo, come nel caso di Marina, per proteggerle e consentire loro di essere meglio curate. V. anche CAVINA 2011, p. 43. A Venezia quasi un secolo e mezzo più tardi, Elena Contarini, maltrattata dal marito Benedetto Erizzo, ottenne col tramite del fratello Marco di essere alloggiata al sicuro in un monastero per tutta la durata del processo: CHOJNACKI 2000, pp. 374-375.

nimento¹¹. Così, recita la sentenza: Bellino – e per lui nello specifico Nicolò Geço – avrebbe dovuto corrisponderle annualmente 4 lire di grossi *pro sua provisione*. Qui il documento pone qualche dubbio: la sentenza di dicembre dice che questa cifra doveva essere versata vita natural durante; la revisione del giugno successivo pare prevedere la possibilità di una separazione dei coniugi, a partire dalla quale Bellino o i suoi garanti non avrebbero più dovuto pagarle la rata (*quousque durabit matrimonium*). I due *appacatores* erano quindi chiamati a vigilare affinché la vittima potesse fruire di una somma di denaro pari alla propria dote *sive repromissa*, ovvero cinquanta lire di grossi. A differenza di quanto accadeva nel resto d'Italia, a Venezia il marito aveva solo l'usufrutto della dote, non la proprietà, perciò al termine del rapporto coniugale la famiglia del defunto in caso di morte – nel nostro caso direttamente il marito violento – era obbligata a restituire i beni dotali alla signora¹².

In attesa di ricevere il denaro, alla donna era consentito godere dei beni del marito di cui già fruiva in precedenza. Non disponendo forse della cifra, Bellino si era risolto a offrirle, a titolo di pegno, un suo immobile, un edificio con annessi: *possessionem suam positam in confine Sancti Pauli, coperta et discoperta*. Qualora il bene fosse stato giudicato non sufficiente a coprire il valore della dote, il Vallaresso e il Geço avrebbero integrato il mancante. Una volta riavuta la dote, e annullato il matrimonio, Marina o chi per lei avrebbe dovuto restituire a Bellino i beni ottenuti a garanzia.

Due nomi, due attori di una scena a tinte forti, per quanto immaginata, ma soprattutto due protagonisti fugaci: Marina e Bellino non hanno lasciato altre tracce. Non sappiamo se davvero sia stato concesso loro il divorzio

¹¹ A Venezia solo dal 1374 il Maggior Consiglio affiderà a una magistratura *ad hoc*, i Giudici del Procurator, il compito di stabilire l'ammontare degli alimenti dovuti in seguito alla separazione: RIGO 2000, p. 521.

¹² A Venezia nel Medioevo più che di dote si parlava di *repromissa*, un istituto per il quale difficilmente si trovano documenti redatti prima del matrimonio, come avviene nel diritto romano. Se «nel diritto romano la dote si stipulava con il futuro sposo, nel diritto veneziano con la futura sposa; nel diritto romano era la donna che spesso forniva la dote, nel diritto veneziano mai. Mentre nel diritto romano, fino ai tempi di Giustiniano, la dote è almeno giuridicamente (*subtilitate rerum*) proprietà del marito, nel diritto veneziano proprietario della repromissa è la moglie». E ancora: «Con la repromissa il padre promette alla figlia – non allo sposo! – parte del patrimonio familiare a lei appartenente e consistente in beni mobili». I brani sono tratti da MARGETIĆ 1991, pp. 677-692. Sulle dinamiche matrimoniali a Venezia v. inoltre ORLANDO 2010.

oppure se si siano perfino riconciliati, magari a distanza di tempo; non conosciamo cosa sia stato della vittima, né abbiamo idee di come abbia vissuto il carnefice a partire dal rilascio dal carcere. Perché allora riesumare questo caso esattamente 700 anni dopo? Marina è quella che in termini tecnici potremmo definire una *malmaritata*¹³. Una fra molte, si direbbe, ma nel panorama veneziano medievale la prima di cui si abbia traccia e che abbia ottenuto giustizia, benché a caro prezzo¹⁴.

Forse la differenza la fecero l'appartenenza sua e del marito a famiglie del patriziato, oltre che la violenza del crimine. La legislazione del tempo – tesa a oltranza a spingere i coniugi verso la riconciliazione – acconsentiva alla separazione della coppia, come nel nostro caso, solo di fronte a sevizie gravi e reiterate, che esponevano la vittima al pericolo di morte. Marina è giudicata donna di buona reputazione. Non sappiamo se fosse la prima volta che veniva malmenata da Bellino, ma è facile intuire che le ferite provocatele avessero seriamente messo a repentaglio la sua vita, oltre che la salute e l'autonomia future. La componente del timore/terrore e della pudicizia era (e resta) sempre forte nelle donne, spingendole a tacere, subire e addirittura a ritrattare accuse già proferite¹⁵. Spesso i casi di violenza emergono, oltre che nelle carte processuali, quando, al momento di dettare il testamento, la donna confessa « situazioni matrimoniali al limite »¹⁶. In questo caso, però, era difficile nascondere il risultato dell'assalto subìto, non erano 'banali' ematomi che si potevano nascondere o

¹³ Il concetto di *malmaritata* – applicato inizialmente alle giovani donne unite in matrimonio a uomini anziani e rozzi, e per questo 'indotte' all'adulterio – secondo Marco Cavina nel Rinascimento è stato spostato su un piano diverso: è il caso di Marina e di tutte le donne che dopo il matrimonio scoprono che il marito è violento (CAVINA 2011, p. 148).

¹⁴ Relativamente a temi legati alla violenza di genere, la storiografia ha preso spesso in esame il caso di Venezia, ma molti dei lavori sono relativi all'età rinascimentale e moderna, a partire da RUGGIERO 1988. Il tema è stato sondato recentemente e da più angolazioni diverse da parte di Ermanno ORLANDO 2010; ORLANDO 2012; ORLANDO 2018; ORLANDO 2023. Svariati saggi che hanno per protagoniste veneziane sono anche in *Coniugi nemici 2000 e Matrimonio in dubbio* 2001.

¹⁵ Secondo Cavina le mogli spesso ritrattavano le accuse perché pressate dall'azione « martellante e congiunta di mariti e giudici »: CAVINA 2011, p. 103.

¹⁶ ESPOSITO 2018, p. 220. Secondo la studiosa, altri possibili bacini documentari utili a rinvenire casi di testimonianze di violenza subita sono in fonti insospettabili, come nelle carte legate alle donazioni (p. 233) o negli ex voto (pp. 224-225).

insulti che si potevano ingoiare. A dircela tutta, era una fortuna che Marina fosse sopravvissuta al dissanguamento provocato dalle ferite e a possibili infezioni o complicazioni successive.

Nelle raspe dell'*Avogaria di Comun* il caso di Marina contro Bellino è uno dei primi e spicca per crudezza, mescolato tra reati come la falsificazione di monete o le ingiurie, che in proporzione appaiono di minor gravità. Poiché l'*Avogaria* era il primo foro competente in tema di comportamenti sessuali illeciti, nel primo tomo di raspe (ma anche nei successivi) Marina è in compagnia di un numero veramente imponente di altre donne, vittime più spesso di quella categoria che va sotto il nome di *delicta carnis*¹⁷. Premesso che non è sempre facile discernere tra l'abuso vero e proprio e le volte in cui ci fosse un margine di consensualità, i loro casi vengono però tutti 'liquidati' in poche, a volte pochissime righe, giusto il tempo di ricordare il nome e la qualità della vittima (donna sposata o giovane illibata, che in effetti era il parametro per stabilire la gravità del caso e indicare il foro competente), il nome dello stupratore o del molestatore, e fissare i termini della multa (spesso irrisoria) o della pena, anch'essa mai particolarmente prolungata¹⁸. La crudeltà usata verso Marina è invece abbastanza rara, o almeno non ci sono altre tracce simili per un lasso di tempo abbastanza ampio.

Cosa aveva provocato la violenza di Bellino? Era una reazione a una qualche provocazione o fu 'solo' un *raptus* momentaneo? Impossibile dirlo sulla scorta della fonte, ma la gamma delle cause è facilmente immaginabile e comunque la si desume dalla letteratura su queste tematiche. Si passa dall'ipotizzare che il 'problema' fosse insito nella donna e in certi suoi comportamenti che il consorte intendeva correggere, reprimere o punire¹⁹, al riconoscere che al marito fosse consentito redarguire verbalmente e picchiare la moglie, e che questa dovesse accettare di buon grado e con remissività

¹⁷ ORLANDO 2012, pp. 13-17. Sul ruolo assunto dall'*Avogaria*, a scapito dell'altra magistratura, che era quella dei Signori di Notte, v. RUGGIERO 1988, pp. 149-150.

¹⁸ ORLANDO 2012, p. 14: la detenzione in carcere per uno stupratore non superava mai i tre anni. È dal 1340 circa che i verbali segnalano con più frequenza le intenzioni del violentatore: RUGGIERO 1988, p. 151.

¹⁹ Le 'colpe' delle mogli potevano essere «forme ingiustificate di disubbidienza al marito, trascuratezza nei lavori domestici e nell'accudimento dei famigliari, dissolutezza nei comportamenti, scostumatezza nei modi del vestire, scurrilità nel linguaggio, interferenze indebite nell'educazione dei figli»: ORLANDO 2018, p. 18.

tanto la supremazia maschile, quanto la violenza correzionale²⁰. Una sorta di gioco delle parti inaccettabile nel nostro orizzonte culturale. Motivi di risentimento scatenanti nella coppia potevano essere anche di natura economica – come la gestione di beni e del patrimonio, lo sperpero ...²¹ –, o affettiva. In quest'ultimo caso il riferimento è sia alla gelosia maschile nei confronti della moglie, sia pure alla reazione infastidita che poteva avere un marito troppo sfrontato nel gestire eventuali relazioni adulterine davanti al risentimento della legittima consorte²². Che quello di Bellino fosse stato un eccesso è chiaro, forse un abuso del tanto evocato *ius corrigendi* sfociato in violenza. Da parte nostra per il silenzio della fonte non possiamo né vogliamo giudicare troppo; il rischio sarebbe quello di banalizzare e attualizzare un evento vecchio di secoli in un periodo storico in cui la violenza di genere è frequente. Marina Volpe ha subito, ma ha pure denunciato e si è salvata. E questo, in fondo, è quello che conta.

FONTI

UDINE, ARCHIVIO DI STATO

- *Archivio Notarile Antico*, 67.

VENEZIA, ARCHIVIO DI STATO

- *Avogaria di Comun*, 3641 (Raspe dal 1324 al 1341).

²⁰ Nella nona novella del IX giorno, Boccaccio lascia chiaramente intendere la mentalità patriarcale trecentesca: «Ciascuna che quiete, consolazione e riposo vuole con quegli uomini avere a' quali s'appartiene, dee essere umile, paziente e ubidente, oltre all'essere onesta: il che è sommo e spezial tesoro di ciascuna savia». Sulla liceità dell'usare la violenza gli fa eco Cherubino da Siena alla metà del Quattrocento, ribadendo serafico che i metodi di correzione sono da intendersi «punizione, percussione, o vero battitura e flagellamento». Entrambi i testi sono selezionati e editi in un'appendice documentaria in CAVINA 2011, pp. 215 e 220.

²¹ Sul tema della violenza per motivi economici v. ESPOSITO 2018, pp. 216-217. Ricordiamo – con beneficio di inventario, visto che non sappiamo di cosa Bellino accusasse la moglie, e visto che la reputazione di Marina fu salva – che la mutilazione inflittale dal marito era la stessa che a Venezia i tribunali comminavano alle ladre (GUZZETTI 1998, p. 265)

²² ORLANDO 2018, p. 20.

BIBLIOGRAFIA

- CANTINI, VIVA 2018 = F. CANTINI-S. VIVA, *La violenza certificata. Fratture da difesa sugli scheletri dallo scavo di Borgo San Genesio (San Miniato, Pisa)*, in *Violenza alle donne* 2018, pp. 255-281.
- CAVINA 2011 = M. CAVINA, *Nozze di sangue. Storia della violenza coniugale*, Bari-Roma 2011.
- CHOJNACKI 1997 = S. CHOJNACKI, *La formazione della nobiltà dopo la Serrata*, in *Storia di Venezia* 1997, pp. 641-725.
- CHOJNACKI 2000 = S. CHOJNACKI, *Il divorzio di Cateruzza: rappresentazione femminile ed esito processuale (Venezia 1465)*, in *Coniugi nemici* 2000, pp. 371-416.
- Codice diplomatico istriano* = P. KANDLER, *Codice diplomatico istriano, II (1200-1299)*, Trieste 1862-1865.
- Coniugi nemici* 2000 = *Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, Bologna 2000 (Quaderni dell'Istituto storico italo-germanico, 53).
- CRISTELLON 2001 = C. CRISTELLON, *La sposa in convento (Padova e Venezia 1455-1458, in Matrimoni in dubbio* 2001, pp. 123-148.
- CRISTELLON 2017 = C. CRISTELLON, *Marriage, the Church, and its Judges in Renaissance Venice, 1420-1545*, London 2017.
- DA MOSTO 1937 = A. DA MOSTO, *L'Archivio di Stato di Venezia. Indice generale, storico, descrittivo ed analitico, I, Archivi dell'amministrazione centrale della repubblica veneta e archivi notarili*, Roma 1937.
- Deliberazioni miste 1 = Venezia, Senato. Deliberazioni miste. Registre XV (1332-1333)*, a cura di F.-X. LEDUC, Venezia 2017.
- Deliberazioni miste 2 = Venezia, Senato. Deliberazioni miste. Registre XVI (1333-1335)*, a cura di F.-X. LEDUC, Venezia 2013.
- Dizionario portatile 1780 = Dizionario storico portatile di tutte le venete patrizie famiglie*, Venezia 1780.
- ESPOSITO 2018 = A. ESPOSITO, *Violenza psicologica, violenza fisica. Donne a Roma e nello stato pontificio*, in *Violenza alle donne* 2018, pp. 209-232.
- FECI, SCETTINI 2017 = S. FECI, D. SCETTINI, *Storia e uso pubblico della violenza contro le donne*, in *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto (secoli XV-XXI)*, a cura di S. FECI, D. SCETTINI, Roma 2017 (Storia delle donne e di genere, 8), pp. 7-39.
- GUZZETTI 1998 = L. GUZZETTI, *Separation and separated couples in fourteenth-century Venice*, in *Marriage in Italy, 1300-1650*, a cura di T. DEAN, K.J.P. LOWE, Cambridge 1998, pp. 249-274.
- LETT 2013 = D. LETT, *Hommes et femmes au Moyen Âge. Histoire du genre XII^e-XV^e siècle*, Paris 2013; cfr. anche la nuova ed. rivista e aggiornata: LETT 2023.

- LETT 2023 = D. LETT, *Hommes et femmes du Moyen Âge. Histoire du genre XII^e-XV^e siècle*, Paris 2023.
- Libri commemoriali* 1876 = *I libri commemoriali della repubblica veneta. Regesti, I*, Venezia 1876.
- MARGETIĆ 1991 = L. MARGETIĆ, *Il diritto*, in *Storia di Venezia. Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 1. *Origini-età ducale*, a cura di L. CRACCO RUGGINI, Roma 1991, pp. 677-692.
- Matrimonio in dubbio* 2001 = *Matrimonio in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo*, a cura di S. SEIDEL MENCHI, D. QUAGLIONI, Bologna 2001 (Quaderni dell'Istituto storico italo-germanico, 57).
- MINOTTO 1897 = A.S. MINOTTO, *Documenta ad Forumjulii, Istriam, Goritiam, Tergestum spectantia*, in «Atti e memorie della società istriana di archeologia e storia patria», XII (1897), pp. 1-21.
- ORLANDO 2010 = E. ORLANDO, *Sposarsi nel Medioevo. Percorsi coniugali tra Venezia, mare e continente*, Roma 2010 (I libri di Viella, 109).
- ORLANDO 2012 = *Seduzione, matrimonio, matrimoni misti, conversioni. Brevi riflessioni sul caso veneziano nel basso Medioevo*, in «Dimensioni e problemi della ricerca storica», 2 (2012), pp. 13-31.
- ORLANDO 2018 = E. ORLANDO, *Cultura patriarcale e violenza domestica*, in *Violenza alle donne* 2018, pp. 13-36.
- ORLANDO 2023 = E. ORLANDO, *Matrimoni medievali. Sposarsi in Italia nei secoli XIII-XVI*, Roma 2023 (La storia. Temi, 107).
- RAINES 2003 = D. RAINES, *Cooptazione, aggregazione e presenza al Maggior Consiglio: le casate del patriziato veneziano, 1297-1797*, in «Storia di Venezia, Rivista», I (2003), pp. 1-64.
- RIGO 2000 = A. RIGO, *Interventi dello Stato veneziano nei casi di separazione. I Giudici del Procurator*, in *Coniugi nemici* 2000 pp. 519-536.
- RUGGIERO 1988 = G. RUGGIERO, *I confini dell'eros. Crimini sessuali e sessualità nella Venezia del Rinascimento*, Venezia 1988.
- RUGGIERO 1997 = G. RUGGIERO, *Politica e giustizia*, in *Storia di Venezia* 1997, pp. 389-407.
- Storia di Venezia* 1997 = . *Dalle origini alla caduta della Serenissima*, 3. *La formazione dello Stato patrizio*, a cura di G. ARNALDI, G. CRACCO, A. TENENTI, Roma 1997.
- Storia cronografica* 1863 = *Storia cronografica di Trieste dalla sua origine sino all'anno 1695*, Trieste 1863.
- Violenza alle donne* 2018 = *Violenza alle donne. Una prospettiva medievale*, a cura di A. ESPOSITO, F. FRANCESCHI, G. PICCINI, Bologna 2018.

Sommario e parole significative - Abstract and keywords

Nel 1324 la nobile veneziana Marina Volpe denunciò il marito per averla mutilata e sfigurata. Si era trattato di un atto violentissimo, difficile da nascondere, e per il quale la donna era sicuramente stata in pericolo di vita. Durante il processo fu riconosciuta la sua buona reputazione, mentre Bellino Signolo fu accusato, incarcerato e costretto a risarcire la moglie e garantirle una forma di mantenimento. 700 anni dopo le raspe della magistratura che analizzò il caso riassumono la vicenda e lasciano intravedere i contorni e i risvolti di una situazione affatto isolata, ma strabiliante per la sua attualità.

Parole chiave: Venezia; Medioevo; violenza coniugale; giustizia.

In 1324, the Venetian noblewoman Marina Volpe accused her husband of mutilating and disfiguring her. The crime was violent, difficult to conceal, and undoubtedly placed Marina's life at risk. During the hearing, the judges acknowledged Marina's good reputation, while her husband, Bellino Signolo, was convicted, incarcerated, and compelled to compensate and maintain his wife. Now, seven hundred years later, the records of the magistrates who analyzed the case summarize the events and illuminate the context and implications of dynamics that were not uncommon and remain extraordinarily relevant today.

Keywords: Venice; Middle Ages; Marital violence; Justice.

Appendice documentaria

1324 dicembre 17-1325 giugno 16

Archivio di Stato di Venezia, *Avogaria di Comun*, 3641, ff. 11v-12r e ff. 16r-17r.

Si tratta del tomo più antico delle *Raspe*, ovvero la sintesi su registro degli atti processuali, non conservati, riguardanti procedimenti criminali dal 1324 al 1341. Il documento, vergato in una corsiva cancelleresca, è stato trascritto mantenendo le oscillazioni grafiche e normalizzando le iniziali maiuscole e la punteggiatura. Si è conservata la ç, sono state uniformate le *i* e le *j*. Un esile apparato filologico segnala la posizione di rubriche e correzioni. Le lacune sono state integrate tra parentesi quadre, il <!> indica parole scorrette.

Bellinus Signolo^a

Eodem millesimo [1324], die XVII decembris. Cum ser Belinus Signolo de confine Sancti Pantaleonis amputaverit uxori sue Marine nasum et labrum, incidendo eciam sibi quatuor digitos manus eius dextre non ultra diabolico spiritu ductus, ut proprio suo ore dixit; cum dicta Marina eius uxor inventa ad plenum fuisset esse bone opinionis et fame et probatum, et dictum negocio per dominos advocatos communis deductum fuerit inter XL et placitatum legendo scripturas et testificaciones super hec interductas;

capta fuit pars in dicto Consilio de XL quod dictus Bellinus condemnatur in libras quinquaginta grossorum, quas solvere debeat; sin autem incarceretur in carcere in quo nunc est Marinus Grioni, de quo^b non exeat nisi primo solveret dictas libras L grossorum et nisi primo fecerit securam dictam eius uxorem, sororem viri nobilis ser Nicolai Bolpe de libras quatuor grossorum, dandis per eum, sive qui dare debeant et solvi pro eo dicte uxori eius singulis annis pro sua provisione donec vieserit<!> ipsa eius uxor et nisi fecerit dictam eius uxorem securam de sua repromissa. Qua condemnatione sic soluta per eum et dictis securitatibus factis et datis ad beneplacitum advocatorum comunis de dicto carcere relaxetur et banietur per V annis^c de Veneciis et districtum, scilicet a Grado usque ad Capud Aggeris. Hoc in scalis Rivoalti et S. Marci, ita quod si infra dictum terminum V annorum venerit Venecias, nec ad aliquam partem dicti districtus, capiatur et detineatur in carcere antedicto, ubi stare debeat usque ad complementum termini dictorum quinque^d annorum, inteligendo quod dicta eius uxor gaudere debeat et habere id quod presencialiter habet vel gaudet de bonis ipsius

Belini quousque fecerit ipse dictam securitatem de provisione dictarum librarum IIII grossorum.

Bellinus Signolo^e

MCCCXXV, die X iunii. Capta fuit pars in Consilio de XL contra Bellinum Signolo in M CCC XXIII, indictione octava, die XVII decembris, occasione excessus perpetrati per eum in personam Marine uxoris sue, cuius tenor per omnia talis est. Que pars scripta est supra, in V folio.

Capta fuit pars in dicto consilio de XL quod dictus Bellinus condemnatur in libris quinquaginta grossorum, quas solvere debeat sin autem incarceretur in carcere in quo nunc est Marinus Grioni, de quo non exeat nisi primo solveret dictas libras L grossorum et nisi primo fecerit securam dictam eius uxorem, sororem viri nobilis ser Nicolai Bolpe, de libris quatuor grossorum dandis per eum, sive qui dari debeant pro eo dicte uxori singulis annis pro sua provisione, donec viserit ipsa eius uxor. Et nisi fecerit dictam eius uxorem securam de sua repromissa. Qua condemnatione sicut soluta per eum, et dictis securitatibus factis et datis ad beneplacitum advocatorum comunis, de dicto carcere relaxetur et baniatur per quinque annos de Veneciis et districtu, sive a Grado usque ad Capud Ageris, et hoc in scalis Rivoalti et Sancti Marci, ita quod si infra dictum terminum quinque annorum venerit Venecias, nec ad aliquam parte dicti districtus, capiatur et detinetur in carcere antedicto, ubi stare debeat usque ad complementum termini dictorum quinque annorum, intelligendo quod dicta eius uxor gaudere debeat et habere id quod presencialiter habet et gaudet de bonis ipsius Bellini, quousque fecerit ipse dictam securitatem de provisione dictarum librarum quatuor grossorum.

Cum igitur dictus ser Bellinus existens in predicto carcere de ipso cupiat relaxari, voluit in omnibus et per omnia satisfacere suprascripte parti et eam omnimode adimplere, solvendo suprascriptam condemnationem de libris L grossorum et faciendo sive fieri faciendo pro se securitates que in ipsa parte contra eum capta continentur. Quiquidem ser Bellinus antequam de carcere laxaretur solvi fecit libras L grossorum, in quibus fuerat condemnatus et pro securitatibus per eum prestandis, videlicet de dote dicte uxoris sue et provisione ipsius dedit infrascriptos pleçios et appacatores: nobiles viros dominos Iohannem Valaresso de confine Sancte Trinitatis et Nicolaum Geço de confine Sancti Pantaleonis secundum quod inferius per ordinem continetur. Predicta vero Marina voluit et consensit omnibus et singulis suprascriptis et infrascriptis.

Die suprascripto X iunii

Nobiles viri suprascripti, domini Iohannes Valaresso de confine Sancte Trinitatis et Nicolaus Geço de confine Sancti Pantaleonis cum eorum heredibus, volentes dictum ser Bellinum Signolo de tanta miseria et carcere facere relaxari constituerunt se plezios et principales appacatores de dote dicte Marine uxoris dicti Bellini, modo et ordine infrascriptis: videlicet quia suprascriptus Bellinus Signolo dat et consignat pro securitate dotis sive repromisse Marine uxoris sue, que dote, sive repromissa est libras quinquaginta grossorum, possessionem suam positam in confine Sancti Pauli, co-perta et discoperta secundum ipsius confines, set sciendum est quod si dicta possessio Sancti Pauli non esset bonum et sufficiens pignus pro securitate dictarum quinquaginta librarum grossorum, ipsi predicti nobiles viri Iohannes Valaresso et Nicolaus Geço promittunt et faciunt suprascriptam possessionem bonum et sufficiens pignus de libras quinquaginta grossorum, que sunt repromissa Marine uxoris dicti Bellini, promittentes et constituentes se plezios et principales appacatores de dictis libris quinquaginta grossorum si dicta possessio non inveniretur bonum et sufficiens pignus de predictis libris quinquaginta seu de omni et toto eo quod defficeret ad integram solutionem dictarum quinquaginta librarum que dari debent pro dote et nomine dotis suprascripte Marine, vel eius nuncio secundum ordines et statuta communis Veneciarum.

Item dicit dictus ser Bellinus quod si aliquo tempore ipse vellet consignare partem pro repromissa suprascripte uxoris sue de suis possessionibus vel aliarum personarum secundum consuetudinem terre possit sibi^f consignare vel consignari facere tali conditioni et pacto, quod consignata dicta parte pro suprascripta repromissa, et soluto matrimonio, dicta Marina vel alius pro ea teneatur et debeat dare et restituere seu dari et^s restitui facere id quod ei fuisset datum et consignatum in parte et pro parte dicte sue repromisse primo soluta et data eidem Marine vel alteri pro ea dicta sua repromissa per ipsum Bellinum vel alium pro eo. Et e converso dictus ser Bellinus vel eius heredes seu commissarii vel nuncii, seu quicumque alii qui per eo dedissent seu consignavissent partem de suis possessionibus pro dicta sua repromissa teneantur et debeant illud quod consignatum fuisset pro dicta parte recipere dando sibi vel alteri pro ea dictam suam repromissam que est libras L grossorum.

Item eodem die suprascriptus ser Nicolaus Geço constituit se plezum de provisione danda dicte Marine omni anno, que est libras quatuor grosso-

rum in anno et hoc quousque durabit matrimonium. Soluta vero matrimonio sit absolutus a dicta plezaria et intelligatur que semper sit obligatus dictus ser Nicolaus ad dandum et solvendum dictas IIII libras grossorum donec ipse fare fecerit et solverit integre repromissam dicte Marine.

Omnia et singula suprascripta promissa et firmata fuerunt coram nobilibus viris Andrea Dandolo, Marco Lauredano et Iohanne Fuscareno, advocatis comunis.

Die XXVI iunii

Cum in suprascripta parte capta contra dictum Bellinum Signolo contineatur quod securitates<!> prestande per dictum Bellinum, tam de dote quam de provisione Marine uxoris sue dari et prestari debere ad beneplacitum advocatorum comunis et dicte securitates sint date et prestate ut superius continetur, nec fuerit terminatum sive ordinatum per dominos advocatos tempore date plezarie quomodo et in quibus terminis dicta provisio libras quatuor solvi debeat per dictum ser Nicolaum Geço plezum et principale appacatore de dicta provisione solvenda omni anno, idcircho domini Andreas Dandolo et Marcus Lauredano advocati, diffiniverunt, declaraverunt et ordinaverunt presentibus dicto ser Nicolaus Geço et Nicolao Bolpe, fratre dicte Marine, existente ibidem pro ipsa sorore sua, quod dicto ser Nicolaus Geço qui se constituit plezum et principalem appacatorem solvere debeat dictam provisionem libras quatuor grossorum in anno dicte Marine per terminos infrascriptos, videlicet in fine medii anni soldos XL grossorum et in fine medii anni proxime sequentis reliquos soldos XL grossorum, et sic solvere debeat pro tempora omni anno.

^a Belinus Signolo *rubrica aggiunta sul margine sinistro* ^b *segue depennato* nuc ^c per V annis *aggiunto supra linea* ^d *segue depennato* V ^e Bellinus Signolo *rubrica aggiunta sul margine sinistro* ^f *segue depennato* g ^g *segue depennato* et